Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante "*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*";

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante "*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro*

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*", e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*";

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 36;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2020, concernente il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante "*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020*";

VISTO l'Avviso pubblico concernente "Fondo emergenza Covid 2020 - Spettacolo viaggiante" di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo rep. n. 892 del 28 maggio 2020;

VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2020, recante "*Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante*";

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, recante "*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante";

TENUTO CONTO del protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 e delle consequenziali misure di contenimento del contagio, che hanno significative ricadute sul settore dello spettacolo viaggiante;

RITENUTO NECESSARIO rafforzare la misura di sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

DECRETA

Art. 1

(*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020*)

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante.

2. Per l'attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo può avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni che definiscono le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle stesse, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse all'istituto o all'ente incaricato ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del presente decreto e all'erogazione dei contributi.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alla Direzione generale Spettacolo.

Art. 2

(*Assegnazione delle risorse*)

1. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, pari a euro 7,5 milioni, è ripartita tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 7,500 euro per ciascun beneficiario.

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, pari a euro 2,5 milioni, è ripartita tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale alle spese sostenute nell'anno 2020 per il pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Per accedere al contributo, possono presentare domanda i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;
b) essere in possesso di licenza di esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell' art. 68 e/o dell'art. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) avere dichiarato per l'anno 2018 un reddito di impresa non superiore a 50.000 euro.

4. Entro 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

5. Le imprese interessate presentano domanda di contributo, al Ministero della cultura ovvero all'istituto o all'ente individuato dalla Direzione generale Spettacolo ai sensi dell'articolo, 1 comma 2, in modalità telematica, entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e attestano l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per il pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, unendo le attestazioni di pagamento.

6. L'avviso prevede che i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2020 che fanno richiesta di contributo ai sensi del presente decreto confermano, se immutate, le informazioni rese al momento della presentazione della domanda presentata a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico concernente "Fondo emergenza Covid 2020 - Spettacolo viaggiante" di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo rep. n. 892 del 28 maggio 2020.

7. I contributi di cui al presente decreto sono erogati a fronte di riscontrata regolarità contributiva.

Art. 3

(*Verifiche e controlli*)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, o dei dati di cui all'articolo 2, comma 5, relativi al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, contengano elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale Spettacolo sulla base dell'istruttoria effettuata direttamente ovvero dall'ente o dell'istituto incaricato, nell'ambito dei compiti ad esso affidati, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può prevedere, nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, nonché le

modalità per il successivo trasferimento di somme oggetto di provvedimenti di revoca o riduzione all'Amministrazione stessa.

Art. 4
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 marzo 2021

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT